

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 12 DEL 14/3/90

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 14/3/90
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente L'8/3/90 Prot. 1480/97 "D.D.L. Organizzazione delle
funzioni di competenza delle Regioni per l'attuazione del DPR 175/88
concernente attuazione della direttiva CEE n.82/501 relativa ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione e sul quale
la Commissione non ha apportato alcun emendamento.

- 3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: DI GIOIA - BIANCO - FAZIO - TEDESCO - ARMENISE - CIANNAMEA
CONTRARI: _____
ASTENUTI: GODELLI - OCCHIOFINO - LIUZZI
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 12/P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.3.1990

- D.d.L. "Organizzazione delle funzioni di competenza delle Regioni per l'attuazione del D.P.R. 175/1988 concernente attuazione della direttiva CEE n.82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Abbati, Bianco, Selleri, Tarricone.


contrari:

di astensione :Mansueto

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE





Art. 13

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del Cap.0711040 "Struttura regionale relativa al servizio di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro ai sensi del D.P.R. n.175/1988 (L.R. n. del)" per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 30.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap.1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

gr

Sig. Presidente Colleghi Consiglieri

Gli enormi sviluppi registrati dall'industria chimica negli ultimi anni, sia sul piano quantitativo che qualitativo, il verificarsi di tragici incidenti connessi a determinate attività industriali con alto potenziale di rischio, la vasta eco che essi hanno avuto in tutto il mondo, unitamente alla presa di coscienza della inadeguatezza degli strumenti legislativi esistenti, ai fini di una efficace tutela della salute, sia all'interno che all'esterno della fabbrica, hanno favorito la elaborazione e l'emanazione, in tempi brevi, da parte del Consiglio della CEE, della importante direttiva n.82/501 del 24.6.1982 (nota anche come Direttiva "post-Seveso"), relativa ai "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

Essa si ricollega con i suoi contenuti tecnici e normativi a tutto il grande settore del "rischio chimico" e mira essenzialmente a raggiungere due obiettivi di fondo:

- il primo obiettivo è quello di ridurre il più possibile, già in fase di progettazione dell'iniziativa, la probabilità degli incidenti che potrebbero verificarsi, attraverso la ricerca delle possibili cause, l'individuazione dei punti critici, la previsione della combinazione di eventi che potrebbero determinare incidenti e l'introduzione delle relative misure di sicurezza;

- il secondo obiettivo è quello di prevenire, quando un incidente dovesse comunque verificarsi, che esso assuma conseguenze disastrose, attraverso misure che limitino quanto è più possibile gli effetti dannosi, in particolare attraverso procedure di sicurezza e piani di emergenza.

La predetta Direttiva CEE 501/82 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. 175 del 17.5.1988, cui ha fatto seguito l'emanazione del D.P.C.M. del 31.3.1989 con il quale sono state indicate le norme generali di sicurezza alle quali devono attenersi i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione della nuova legislazione sui rischi industriali.

Il varo del D.P.R. 175/88 è stato preceduto, come è noto, da un acceso dibattito svoltosi soprattutto nelle sedi istituzionali, centrali e periferiche.

La discussione ha avuto al centro, in sostanza, l'individuazione dell'autorità competente, come richiesto dall'art.7 della Direttiva comunitaria.

Le Regioni, in coerenza con il disegno di decentramento e del conseguente rafforzamento del sistema delle autonomie locali, hanno proposto che l'autorità competente fosse il Sindaco ed il Presidente della Giunta regionale.

Le differenti ipotesi di soluzione del problema sono state una delle cause che hanno determinato il grave ritardo sui tempi di ricezione (quattro anni).

Il D.P.R. 175 risolve il problema attraverso la individuazione non di una unica "autorità competente" bensì in modo articolato, e cioè indicando più autorità.

In tal modo sulla materia vengono coinvolte in diversa misura le autorità centrali e periferiche della pubblica amministrazione.

Il quadro delle autorità risulta così configurato:

- Ministero ambiente
- Ministero Sanità
- Regione
- Prefetto
- Sindaco

Precipuamente, per ciò che riguarda i compiti assegnati alle Regioni, è da rilevare che queste sono chiamate ad esercitare in tale materia un ruolo di primaria importanza.

Più precisamente, i compiti regionali possono essere articolati in:

- compiti relativi alle aziende con l'obbligo della notifica;
- compiti relativi alle aziende con l'obbligo della dichiarazione;
- compiti di raccordo con le autorità centrali e locali;
- compiti di controllo e vigilanza.

Per le aziende che hanno l'obbligo della notifica (art. 4 e 5 D. P.R. 175) i compiti più rilevanti delle Regioni sono:

- ricevono copia della notifica;
- partecipano alla conferenza per l'esame dei rapporti di sicurezza;
- partecipano agli organi consultivi di cui all'art. 15 (commissione grandi rischi ministeri Sanità e Protezione Civile);
- sono incaricate della vigilanza sulle aziende affinché siano mantenute costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
- per le aree ad alto rischio prescrivono ai fabbricanti titolari di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri l'obbligo della notifica quando le sostanze usate o in deposito raggiungono o superano le quantità indicate negli allegati III e II.

Per le aziende che hanno l'obbligo della dichiarazione il ruolo attribuito alle Regioni è sicuramente preminente.

Le Regioni infatti sono preposte a:

- ricevere la dichiarazione;
- svolgere l'istruttoria della dichiarazione. Per lo svolgimento di tale attività la Regione può richiedere al fabbricante informazioni supplementari, formulare osservazioni circa le misure integrative e modificative. Nell'esercizio di tale ultima funzione deve coinvolgere i rappresentanti degli Enti locali e di altri organismi pubblici interessati;

-vigilare sulle aziende sottoposte all'obbligo della dichiarazione affinché siano mantenute le misure di sicurezza stabilite.

La dichiarazione è l'atto con cui il fabbricante in modo formale e impegnativo informa l'autorità regionale di aver assunto:

- provveduto alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- provveduto alla adozione di appropriate misure di sicurezza;
- provveduto alla informazione, addestramento, equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono alla azienda per motivi di lavoro.

Nello svolgimento dell'istruttoria tecnica della dichiarazione la Regione assume un ruolo analogo a quello svolto dagli Organi centrali per l'istruttoria dei rapporti di sicurezza.

Si tratta dell'assolvimento di un compito di grande delicatezza se si tiene conto che:

- il numero delle aziende interessate al D.P.R.175/88 con l'obbligo della dichiarazione sono la stragrande maggioranza;
- la pericolosità delle aziende non è rapportabile in modo automatico alla quantità di sostanze in deposito o in lavorazione, per cui assumerà grande rilievo il modo secondo cui verranno definite le modalità di standardizzazione della dichiarazione, nonché la indivi-

duazione delle aziende esonerate dalla dichiarazione stessa.

Le regioni sono pure preposte alla ricezione e all'esame dei progetti di nuovo impianti che ricadono negli obblighi del D.P.R. 175/88.

In proposito occorre notare che tutte le aziende interessate alla Direttiva CEE hanno l'obbligo di presentare anche alla Regione i progetti di nuovi impianti e che la decisione di tale organismo condiziona sostanzialmente la potestà comunale di concessione della licenza edilizia.

Si prevede inoltre la possibilità delle Regioni di formulare osservazioni e proposte integrative anche attraverso la istituzione di apposite conferenze cui partecipino i rappresentanti degli Enti locali e di altri Organismi pubblici interessati.

Come si è già accennato, alla Regione è affidato il rilevante compito di vigilare su tutte le aziende interessate al D.P.R. 175 affinché siano rispettate le misure di sicurezza previste dal rapporto o indicate dalle autorità competenti.

Nel caso di inadempienza da parte delle aziende, la Regione può emanare i seguenti provvedimenti:

- diffidare il fabbricante ad adottare le misure necessarie non oltre 60 giorni con proroga per comprovati motivi;
- se inadempiente, può ordinare la sospensione dell'attività fino all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni dell'autorità competente;
- ordinare la chiusura dell'impianto o del singolo reparto nel caso di inadempimento ulteriore dopo il periodo di sospensione.

Più in generale, le Regioni sono chiamate a svolgere un delicato ruolo di raccordo con:

- le autorità centrali;
- il sistema delle autonomie locali con particolare riferimento ai Comuni;

-altri Organismi pubblici (in particolare le Prefetture, gli Ispettorati regionali, i Comandi prov. li dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, ecc.).

Il ruolo di raccordo con le autonomie locali per le attività previste dal D.P.R. 175/88 si inserisce nell'ambito della più generale attività di coordinamento ed indirizzo propria delle Regioni che si esplica per materie delicate quali quelle sanitarie, di assetto del territorio, dei trasporti, ecc.

In conclusione si può dire che l'esame delle norme del D.P.R. 175/88, specie se effettuato nel contesto della progressiva legislazione, delinea un compito rilevante e per certi versi decisivo delle Regioni. Un compito che, al di là delle specifiche attribuzioni, caratterizza la Regione quale momento centrale per la gestione dei problemi sanitari e ambientali.

Naturalmente, per l'esercizio di compiti così complessi e importanti si richiedono una specifica disciplina legislativa da parte della Regione e adeguati supporti tecnici e organizzativi.

Ad entrambe le esigenze si intende dare soddisfazione con l'allegato disegno di legge, che è stato così articolato:

-art.1: indica le finalità della legge

-art.2: vi si elencano le competenze attribuite alla Regione

-art.3: si specifica ^{che} le funzioni assegnate alla Regione Dal D.P.R.

175/88 sono esercitate dalla Giunta regionale

-artt.5-6: vengono definiti compiti e composizione dello staff tecnico e del comitato tecnico-scientifico regionale

-art.7: si prevede la convocazione di apposita Conferenza da parte della

Giunta regionale o, per sua delega, da parte dell'Assessore alla Sanità e si identificano gli Enti ed Organismi pubblici che vi possono partecipare

-art.8: tratta della preistruttoria sulle attività delle aziende soggette all'obbligo di "notifica"

-art.9: si disciplina l'esercizio dei compiti connessi con la presentazione della "dichiarazione"

art.10: si precisano gli adempimenti da osservare da parte dei "fabbricanti" in caso di progettazione ed avvio di nuove attività industriali

-art.11: vengono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza.

Pertanto la terza commissione nella seduta del 14.3.90 ha espresso parere favorevole a maggioranza con l'astensione.

REGIONE PUGLIA

10

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLE REGIONI PER
L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 175/88 CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
CEE n.82/501, RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON
DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI "




REGIONE PUGLIA

//

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal D.P.R. 17/5/88 n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/4/87, n. 183.



REGIONE PUGLIA

Art. 2


12

Competenze della Regione

1. Le competenze attribuite alla Regione sono, in particolare, quelle indicate dall'art. 16 del D.P.R. 175/88.

2. Compete altresì alla Regione:

- a) ricevere copia della notifica di cui al 3° comma dell'art. 4 dello stesso D.P.R., ai fini della formulazione del parere nell'ambito della conferenza prevista dal 4° e 5° comma del successivo art. 18 del medesimo D.P.R. 175/88;
- b) prescrivere l'obbligo di notifica alle aziende, ove ricorrono le condizioni di cui al 5° comma dell'art. 4 del D.P.R. 175/88;
- c) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 10 dello stesso D.P.R.;
- d) acquisire le conclusioni ministeriali sui rapporti di sicurezza, ai sensi del 2° comma dell'art. 19;
- e) ricevere dal Prefetto le informazioni sui piani di emergenza esterni, a norma del 3° comma dell'art. 17;
- f) svolgere altresì ogni altra attività connessa all'esercizio delle competenze attribuite.



REGIONE PUGLIA

5

Art.3

13

Esercizio delle competenze

1. Le funzioni attribuite alla Regione in attuazione del D.P.R. 175/88 sono esercitate dalla Giunta regionale.



6

REGIONE PUGLIA



Art. 4

14

Strutture e modalità organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale si avvale:

- a) del servizio di Igiene e sicurezza del lavoro dell'Assessorato alla Sanità, nonché dei servizi e presidi delle UU.SS.LL. deputati alla prevenzione sul territorio;
- b) del comitato tecnico consultivo regionale di cui al successivo art.6;
- c) della conferenza di servizio di cui al successivo art. 7.



REGIONE PUGLIA

Art. 5


Struttura Regionale

15

1. Il servizio di igiene ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro dell'Assessorato alla Sanità svolge compiti di istruttoria di prima valutazione della documentazione pervenuta

2. Esso si avvale della collaborazione di operatori appartenenti ai seguenti profili professionali: ingegneri, chimici, fisici, medici del lavoro, periti, amministrativi.

3. Fino a quando non siano stati integrati gli organici per l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle proprie competenze avvalendosi della collaborazione di operatori tecnici del servizio sanitario nazionale, nonché attraverso il conferimento di consulenze ai sensi della L.R. 12/8/81 n. 45.



REGIONE PUGLIA

Art. 6

16

Comitato Tecnico Consultivo Regionale

1. Presso il Servizio dell'Assessorato alla Sanità di cui al precedente art. 5 è costituito il comitato tecnico consultivo regionale. Esso svolge compiti consultivi e di supporto tecnico. In particolare, coadiuva la struttura regionale nella valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, nonché nell'analisi di progetti di nuovi impianti o modifiche di quelli esistenti.



2. Esso è presieduto dall'Assessore alla Sanità.

3. Il numero dei membri e la composizione dello stesso vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale. In ogni caso ne fanno parte funzionari e operatori:

- a) degli Assessorati regionali alla Sanità, alla Programmazione, all'Ambiente, all'Industria e del Settore della Protezione Civile;
- b) delle Unità Sanitarie Locali;
- c) dei Vigili del Fuoco;
- d) dei Dipartimenti periferici, dell'Istituto Superiore per le prevenzioni e sicurezza del lavoro (ISPESL).

4. Il comitato tecnico consultivo può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti tra gli organismi pubblici di provata qualificazione scientifica.

5. A ciascun componente del comitato tecnico consultivo sono corrisposte le indennità e i compensi secondo le previsioni e i limiti fissati dall'art. 4 della L.R. 12/8/1981 n. 45, se ed in quanto spettanti.



REGIONE PUGLIA

Art. 7

Conferenza di servizio

1. La Giunta regionale quando lo ritenga necessario e, comunque, prima dell'emanazione dei propri atti o provvedimenti, convoca la conferenza delle Amministrazioni e degli organismi pubblici interessati.

2. Alla conferenza partecipano, in particolare:

- a) il Sindaco
- b) il Prefetto
- c) i responsabili dei Servizi e Presidi di prevenzione della USL
- d) il Comandante dei Vigili del fuoco
- e) il responsabile del Dipartimento periferico ISPESL
- f) il Comandante della capitaneria di porto

rispettivamente competenti per il territorio nel quale è collocata l'azienda oggetto di valutazione.

3. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da suo delegato.




REGIONE PUGLIA

18

Art. 8

Notifica

1. Al fine di concorrere alla espressione del parere di propria competenza, secondo quanto previsto dal 4° e 5° comma dell'art. 18 del D.P.R. 175/88, la Giunta regionale effettua, tramite le strutture di cui al precedente art. 4 una prima valutazione delle attività delle aziende soggette all'obbligo di notifica, la cui istruttoria é svolta in sede ministeriale.



REGIONE PUGLIA

19

Art 9


Dichiarazione

1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 175/88 viene svolto tramite la struttura regionale, che si avvale della collaborazione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 6.

2. Tali compiti riguardano, in particolare:

- a) la ricezione e la registrazione delle dichiarazioni;
- b) la verifica formale di corrispondenza alle linee-guida predisposte dai competenti organi Ministeriali;
- c) l'acquisizioni delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
- d) la verifica sostanziale delle informazioni anche tramite sopralluoghi sull'impianto;
- e) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti;
- f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con la indicazione delle eventuali prescrizioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza e ne informa i soggetti istituzionali e gli organismi pubblici interessati



REGIONE PUGLIA

26

Art. 10

Nuove attività industriali

1. Tutti i fabbricanti che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare nuove attività industriali o impianti, che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. 175/88, devono presentare al Sindaco, unitamente alla domanda di autorizzazione prevista dalle norme vigenti, la documentazione e le informazioni che consentono di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.

2. Il Sindaco inoltra la documentazione alla Regione per l'esame del progetto ai fini della valutazione di sicurezza.

3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comunica al Sindaco i risultati della valutazione, con l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare.

4. Il parere della Giunta regionale è vincolante per l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Sindaco.

5. Dopo la realizzazione degli impianti e prima della loro attivazione il fabbricante richiede al Sindaco il certificato di agibilità.

6. La richiesta è corredata dalla perizia giurata di cui all'art.9 del D.P.R. 175/88.

7. Copia di tale documentazione è inviata direttamente alla Regione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 175/88.

8. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura operativa di cui al precedente art. 4, verifica la realizzazione dell'impianto e la rispondenza delle misure di sicurezza adottate e fornisce, entro 45 giorni, al Sindaco un parere motivato sulla verifica effettuata.

9. Il Sindaco si pronuncia sull'agibilità dell'impianto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla perizia giurata



REGIONE PUGLIA

Art. 11

Funzioni di vigilanza


1. Fermo restando le competenze attribuite dalle leggi vigenti per la vigilanza e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi, le funzioni di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti spettano alla Regione.

2. La Giunta regionale esercita la funzione di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui all'artt. 4,5,6,9 del D.P.R. 175/88 attraverso la struttura regionale di cui al precedente art. 4, nonché avvalendosi direttamente dei servizi e Presidi di prevenzione delle Unità Sanitarie locali.

3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento gli operatori addetti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di propria competenza, così come indicate dal 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 175/88.

4. Essi sono muniti di documento di riconoscimento e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

5. Gli atti di cui al 6° comma dell'art. 21 del D.P.R. 175/88 sono adottati con provvedimento della Giunta regionale.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, somewhat illegible mark. The second signature in the middle is a simple, cursive 'M'. The third signature on the right is a tall, vertical, cursive mark that resembles a stylized 'L' or 'H'.

REGIONE PUGLIA

Art. 12

Informazione della popolazione

1. Fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla normativa vigente, le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 175/88 sono adeguatamente informate, a cura del Sindaco, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Per la determinazione delle informazioni da fornire, il Sindaco si avvale della collaborazione delle strutture regionali di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Le informazioni sono ripetute e aggiornate periodicamente e sono comunicate alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno degli usuali mezzi di informazione del pubblico.


2. La informazione a cura dei sindaci deve contenere almeno le seguenti notizie:

- a) nome della società e indirizzo;
- b) una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta;
- c) i nomi comuni o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati utilizzati e/o in deposito, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose;
- d) informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente;
- e) informazioni sulle conclusioni ministeriali formulate in ordine al rapporto di sicurezza e sulle eventuali misure integrative o modificative prescritte ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 175/88;
- f) informazioni sulle misure di sicurezza predisposte per prevenire l'incidente rilevante;

REGIONE PUGLIA

g) informazioni sulle modalità di allarme, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente

3. Le informazioni di cui al punto g) sono desunte dal piano di emergenza esterno elaborato dal Prefetto competente per territorio a norma dell'art. 17 del D.P.R. 175/88.

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom of the page.

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Norma finanziaria

1. Le spese per il trattamento di missione e per il rimborso delle spese di viaggio al personale del servizio sanitario nazionale chiamato a prestare la propria collaborazione ai sensi del precedente art. 5 graveranno sul competente capitolo del bilancio regionale relativo alle spese per il personale.

